

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione

"MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI S.P.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede in Comune di Montecatini Terme (PT).

2.2 I soci hanno la facoltà di istituire e sopprimere altrove sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, agenzie stabilimenti e dipendenze in genere purchè entro i limiti dei confini comunali di Montecatini Terme.

2.3 La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società provvede per conto del socio al perseguimento degli scopi pubblici, quale manifestazione del potere di auto-organizzazione e del più generale principio comunitario di autonomia istituzionale.

3.2 La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in regime c.d. di "in house providing" di attività nel settore dei parcheggi connesse e finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici ivi compresa la realizzazione di impianti funzionali ai servizi medesimi per il perseguimento delle finalità istituzionali del socio. Lo svolgimento delle attività sindacate potrà essere effettuata direttamente su parcheggi lungo strada, propri già esistenti o che verranno in futuro realizzati, di proprietà dei soci o anche di terzi ovvero su nuovi parcheggi da adibire al servizio del pubblico su aree proprie, di proprietà pubblica od anche di terzi; La società, in conformità all'art.4 comma 2, lett.d) del D.lgs. 175/2016 potrà svolgere servizi strumentali all'Ente controllante.

3.3 La società dovrà svolgere oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato svolto nei confronti dell'ente pubblico è consentita a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.4 In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria passiva, bancaria, commerciale, locativa e ipotecaria.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la quale altresì ha la facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società.

Articolo 5

Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.-

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.578.966 (unmilione cinquecentosettantottomilanovecentosessantasei) ed è diviso in numero 1.578.966 (unmilione cinquecentosettantottomilanovecentosessantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi.

6.2 La società può essere partecipata esclusivamente dal Comune di Montecatini Terme e da altri enti pubblici territoriali della provincia di Pistoia, che decidano di affidare alla società le attività di cui all'oggetto sociale secondo le regole dell'in house providing. In nessun caso è ammessa la partecipazione alla società di soggetti privati. In caso di pluralità di soci, potranno essere previsti, sottoscritti e condivisi da tutti i soci, patti parasociali che assicurino l'efficace perseguimento dell'interesse della società e garantiscano, fra l'altro, l'effettivo esercizio in forma congiunta di un controllo sulla società analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri Servizi interni.

6.3 La partecipazione alla Società e l'opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali nei casi ammessi dal presente statuto è subordinata all'adozione integrale ed esplicita, da parte del terzo, del presente Statuto e dei relativi patti parasociali nel testo in vigore al momento dell'ingresso nella compagine sociale.

6.4 Il "Comune di Montecatini Terme" dovrà sempre detenere la maggioranza assoluta del capitale sociale, che è incredibile; qualora, per una qualsiasi ragione, il "Comune di Montecatini Terme" dovesse ridurre la propria partecipazione nel capitale sociale al di sotto di tale limite, la società si scioglierà a norma dell'articolo 2484 n. 7 cod. civ..

6.5 In caso di aumento di capitale, che determini l'ingresso di nuovi soci, dovranno essere previamente stipulate tra il "Comune di Montecatini Terme" ed i nuovi soci Enti Pubblici convenzioni volte a definire nel dettaglio le rispettive rappresentanze negli organi sociali, nonché le strategie aziendali da perseguire in modo da assicurare il raggiungimento, nei tempi più brevi e alle migliori condizioni, delle finalità sociali.

6.6 Le Azioni potranno essere di diverso ammontare, ma non

inferiori ad un Euro o ad un suo multiplo.-

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1 La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.-

7.2 Detti strumenti finanziari possono essere emessi dalla società soltanto a seguito dell'apporto, da parte di soci, di danaro, opere, servizi, diritti reali o personali di godimento, beni immateriali, know-how, garanzie personali o reali per debiti della società, nonché apporti di altro genere o natura che la società, di volta in volta, possa considerare utili o convenienti per l'esercizio dell'attività sociale.-

7.3 A titolo meramente esemplificativo la società può attribuire al titolare degli strumenti finanziari il diritto di usufruire dei beni e/o servizi offerti dalla società o comunque di beneficiare di sconti sugli stessi; in relazione all'oggetto sociale la società potrà, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, consentire la fruizione di posti-auto all'interno dei parcheggi dalla medesima gestiti; concedere agevolazioni o sconti sull'acquisto di detti posti-auto; attribuire, ai titolari dei suddetti strumenti, benefici in relazione a tutte le attività commerciali che la stessa si trovi ad esercitare.

7.4 La società potrà altresì attribuire, alternativamente o cumulativamente, ai sottoscrittori di tali strumenti finanziari una quota degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto quanto per legge debba essere accantonato a riserva legale.

Detta quota di utili sarà ripartita tra i possessori degli strumenti finanziari partecipativi in proporzione al valore dei titoli da ciascuno di essi posseduto.

7.5 La decisione di emettere strumenti finanziari è di competenza dell'assemblea straordinaria che, di volta in volta, determinerà condizioni e modalità relative all'emissione di tali strumenti.

7.6 La circolazione degli strumenti finanziari non è consentita.-

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2410 c.c.

8.2 L'organo amministrativo delibera sull'emissione delle obbligazioni secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 2411 e seguenti del Codice Civile.-

8.3 I soci titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.-

All'assemblea dei soci obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 27 del presente statuto.-

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c. -

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'art.2447 ter c.c., ultimo comma.-

Articolo 10

Finanziamenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

11.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di cui al precedente articolo 6.-

Articolo 12

Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione, anche eterogenea, della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.-

12.2 Non è ammesso il recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.-

12.3 I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 19.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).-

12.4 Per i termini e le modalità relativi all'esercizio del recesso, trova applicazione l'articolo 2437-bis c.c.-

12.5 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.-

Trovano in tal caso applicazione gli articoli 2437-ter e 2437-quater c.c.-

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

13.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Trova applicazione l'articolo 2364 c.c.

13.2 All'assemblea ordinaria è riservata la trattazione di argomenti inerenti pretese o diritti della Società verso il Comune di Montecatini Terme nascenti dal contratto di servizio. Sono inoltre applicabili i dispositivi normativi previsti dal regolamento di controllo analogo sulle società in house approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Montecatini Terme con delibera consiliare n. 3 del 28 gennaio 2015, in materia di competenze ed attribuzioni dell'assemblea dei soci sui temi relativi a controlli, documenti di report, documenti di pianificazione e programmazione, richieste specifiche di autorizzazione, consuntivi. In particolare l'Assemblea approverà:

1. Il piano economico e finanziario ed il budget annuale, elaborati dal dall'Amministratore Unico, previa approvazione del Consiglio Comunale;
2. Bilancio infrannuale, elaborato dall'Amministratore Unico, previa approvazione del Consiglio Comunale;
3. Bilancio di esercizio, elaborato dall'Amministratore Unico, previa approvazione del Consiglio Comunale;
4. Gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni immobili previa approvazione del Consiglio Comunale;
5. L'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine previa approvazione del Consiglio Comunale;
6. E' necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci, previa delibera della Giunta comunale, per le locazioni di durata ultranovennale di beni immobili e per la nomina di direttori, vice direttori.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

14.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.-

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

15.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-

15.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Ita-

lia.-

15.3 L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se l'amministratore o, in sua vece, i sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti l'organo amministrativo e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.-

15.4 Ai sensi dell'art. 2406 c.c., l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'organo amministrativo.-

15.5 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.-

15.6 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine suddetto.-

Articolo 16

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

16.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

16.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

18.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà

del capitale sociale.

18.2 L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 19

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

19.1 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

19.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 c.c.-

19.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.-

Articolo 20

Norme per il computo dei quorum

20.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

20.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

20.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

20.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato

il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

20.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

20.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.-

Articolo 21

Rinvio dell'assemblea

21.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.-

Articolo 22

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

22.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.-

22.2 I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

22.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori, in seguito al deposito, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

22.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati e partecipare all'assemblea.-

Articolo 23

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

23.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati che possono essere anche non soci. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

23.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressa-

mente indicato nella delega.-

23.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.-

23.4 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.-

23.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.-

Articolo 24

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

24.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-

24.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.-

24.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-

24.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.-

24.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se a questi è affidata la verbalizzazione.-

Articolo 25

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

25.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.-

25.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.-

Articolo 26

Modalità di voto

26.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.-

Articolo 27

Assemblee speciali

27.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.-

27.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.-

27.3 L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni / strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.-

27.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.-

27.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.-

27.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.-

27.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.-

27.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.-

27.9 Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.-

27.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.-

27.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.-

Articolo 28

Annullamento delle deliberazioni assembleari

28.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.-

Articolo 29

Divieto di istituire organi diversi

E' vietato alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-

Articolo 30

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

30.1 La società è amministrata da un Amministratore unico.

L'Amministratore unico è nominato dall'assemblea, anche tra i non soci; non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi, eventualmente rinnovabili, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

30.2 All'organo amministrativo spetta un compenso annuo determinato dall'assemblea dei soci, fermo il rispetto delle disposizioni di Legge eventualmente applicabili alle Società a partecipazione pubblica e controllo pubblico; qualora l'amministratore sia rimasto in carica per un periodo inferiore ad un anno, detto compenso sarà determinato in proporzione al periodo di carica. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato all'organo amministrativo deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è fatto divieto di corrispondere all'organo amministrativo trattamenti di fine mandato.-

30.3 All'Amministratore unico spetta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.-

30.4 Spettano all'Organo Amministrativo i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della società. I poteri di straordinaria Amministrazione potranno essere esercitati solo dopo la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

30.5 In osservanza dei principi della disciplina comunitaria, per la gestione in regime di affidamento diretto di attività e servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto, e mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali

e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

30.6 In attuazione di quanto previsto al punto 30.5 che precede, la società ed i suoi organi amministrativi e di controllo sono assoggettati al rispetto del "regolamento per l'esercizio del "controllo analogo" sulle società in house approvato con delibera consiliare n. 3 del 28 gennaio 2015, oggi vigente, ed ogni sua eventuale modifica ed integrazione; nonché al rispetto dei vigenti regolamenti comunali in materia di governance e controllo delle Società partecipate dal Comune di Montecatini Terme.

30.7 L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei suoi poteri, potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o categorie di affari e revocarli, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.-

Articolo 31

Ruolo propulsivo del socio e validità delle delibere

31.1 Il socio ente pubblico esercita un ruolo propulsivo sull'attività dell'organo amministrativo, pur nel rispetto della autonomia funzionale e gestionale degli organi societari, mediante la indicazione di linee di indirizzo generali e la emissione di specifiche proposte di iniziative attuative del contratto di servizio stipulato con la società all'atto dell'affidamento del servizio pubblico. Nel caso di pluralità di Enti pubblici, i poteri di indirizzo e di veto saranno esercitati da tutti i Soci in forma congiunta, mediante deliberazioni assembleari votate a maggioranza.

Articolo 32

Collegio sindacale

32.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti viene svolta ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c. da un Revisore Legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-

32.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso degli stessi.-

La nomina del collegio sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di controllo. La stessa quota si applica anche ai sindaci supplenti.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un

numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

32.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.-

32.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.-

32.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.-

32.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 25.1 del presente statuto.-

32.7 L'incarico di Revisione Legale dei Conti ad un Revisore Unico o ad una società di revisione è conferito dall'assemblea che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico. L'incarico di Revisione Legale dei Conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico.-

Articolo 33

Bilancio e utili

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-

33.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.-

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

34.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a consegnarlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.-

34.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-

Articolo 35

Controversie societarie

35.1 Tutte le controversie relative ai rapporti societari, di qualunque natura esse siano, saranno giudicate dal Tribunale competente in composizione collegiale ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.-

Articolo 36

Disposizioni finali

36.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge che disciplinano le Società per Azioni e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.-

F.TO CARDINI RENZO ANGELO

F.TO FRANCESCO DAMI, NOTAIO, vi è il sigillo